

Per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ad uso successorio va preliminarmente chiarito che il soggetto che presenta la dichiarazione deve avere la piena capacità di agire ed un grado di parentela utile per la chiamata in successione legittima o testamentaria.

I beni lasciati dal defunto spesso sono costituiti, oltre che da immobili come case, terreni ecc..., anche da veicoli, natanti, denaro contante, gioielli, depositi bancari, titoli, ratei di pensione maturati e non riscossi, quote di liquidazione, assicurazioni, emolumenti vari, crediti da esigere e altri diritti, come la reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite, quote di beni abbandonati, di risarcimento danni, ecc..., ma a volte anche da passività come debiti e spese da pagare.

Qualsiasi interessato può procedere di persona alla cura diretta di tutte le pratiche inerenti la successione legittima, ma è auspicabile, data la complessità delle procedure richieste, utilizzare l'assistenza di professionisti esperti in grado di garantire il puntuale perfezionamento di tutti i procedimenti previsti.

Va ricordato che Il funzionario comunale non deve entrare nel merito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, né compilare alcunché in quanto è il cittadino a dover compilare interamente il modulo con le informazioni richieste. Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.

L'ufficiale d'anagrafe si limita a identificare il dichiarante e ad autenticarne la firma.

Il cittadino può doversi trovare oltre a presentare, nei casi previsti dalla legge, la dovuta denuncia al locale Ufficio del Registro-Successioni a procedere alla volturazione catastale e tavolare (quest'ultima previo ottenimento del "certificato d'eredità" da parte del competente Tribunale – presso la sezione "Ufficio volontaria giurisdizione") degli immobili caduti in successione.

Va chiarito che spesso i parenti del defunto sono anche chiamati a rendere specifiche dichiarazioni sostitutive nell'atto di notorietà, a comprova della loro qualità di eredi legittimi a fronte del riconoscimento di svariati diritti loro spettanti in quanto tali, sui beni, sui crediti o sulle rendite del defunto.

Se gli eredi legittimi sono più di uno, cioè ad esempio il coniuge superstite e i figli del defunto, è sufficiente che uno solo degli stessi, cioè quello che si incarica direttamente dell'istruzione delle pratiche necessarie, renda la dichiarazione anche per gli altri che risulteranno comunque tutti citati nella stessa.

Se la dichiarazione è rivolta a un privato quale una ditta individuale, una società, un'azienda di credito, un istituto bancario o finanziario (compreso Bancoposta)

oppure ad aziende assicurative, associazioni, professionisti, datori di lavoro privati, ecc..., la firma del dichiarante deve essere sempre autenticata.

L'autenticazione sarà assoggettata all'imposta di bollo e risulterà esente nei soli casi tassativamente previsti dalla Tabella B (Allegato B) del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642.

Nei casi in cui i privati, (ad esempio alcuni istituti di credito o imprese di assicurazione a fronte di somme di una certa entità) non accettino la suindicata certificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), gli interessati dovranno utilizzare necessariamente l'atto di notorietà da rendersi, con il concorso di due testimoni e previo giuramento, dinanzi al cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione o a un notaio.

Se invece la dichiarazione è diretta a un ufficio della Pubblica Amministrazione., basterà che il dichiarante sottoscrittore abbia cura di allegare alla stessa una copia fotostatica semplice di un suo valido documento di identità personale e non è richiesta l'autenticazione in questo caso.

Ad ogni buon conto si allega anche, a semplice e puro titolo informativo, un prospetto illustrante le quote di eredità spettanti agli eredi legittimi, corredato da altre utili informazioni

(Tabella_quote_di_eredità_spettanti_agli_eredi_legittimi_1)

Si invita a fare comunque riferimento ai professionisti per ogni preliminare valutazione del caso concreto.

Si riepilogano di seguito le principali esenzioni dell'imposta di bollo

Art.1, tab.B, d.P.R. 642/1972 e risol. Ag.Entrate n.91/E 23/10/15 - Autentica firma rinnovo ordini professionali

Art.1, Tab.B, d.P.R. n.642/1972: "Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e dalla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale."

Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza

Art.3 d.P.R. n. 642/1972: "Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa (169) e

comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato."

Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile

Art.32, C.1, disp. att. C.p.p.: "Sono esenti dall'imposta di bollo i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile."

Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Duplicati di documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione

Art.32, C.1, disp. att. C.p.p.: "Sono esenti dall'imposta di bollo ... i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso."

Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive

Art.8 tabB, d.P.R. n.642/1972: "Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza."

Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere

Art.9 tabB, d.P.R. n.642/1972: "Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione."

Art.9 tab.B. d.P.R. 642/1972 - Delega riscossione ratei pensionistici

Art.18 tabB, d.P.R. n.642/1972: "Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione."

Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio

Art.11 tab.B d.P.R. n. 642/1972: "Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di

presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso."

Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi

Art.12 tab.B d.P.R. n. 642/1972: "Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze."

Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento, interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno.

Art.13 tab.B d.P.R. n. 642/1972: "Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; ..."

Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi

Art.15 d.P.R. n. 601/1973: "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. ... Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi."

Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi

Art.16 tab.B d.P.R. n. 601/1973: "Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori: 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148; 3) credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949; 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819; 7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; 8) credito di

rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949; 9) credito peschereccio di esercizio."

Art.16, c.8, L.537/1993 - Aggiornamenti a seguito di variazione toponomastica o numeri civici

Art.16, c.8. L. n.537/1993: "Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni per l'aggiornamento della residenza in registri e documenti a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, province e regioni e per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica."

Art.18 tab.B d.P.R. 642/1972 - Autentica foto per rilascio documenti d'identità

Art.18 tabB, d.P.R. n.642/1972: "Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti."

Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati

Art.18 c.1 d.P.R. n. 115/2002: "Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. "

Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale

Art.18 c.1 tab.B d.P.R. n. 115/2002: "Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. "

Art. 19 Legge n.74/1987 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti

Art. 19 L. n.74/1987: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n.898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa."

Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori

Art.19 L. n.74/1987: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa."

Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo

Art.21 bis d.P.R. n. 642/1972: "Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e della pesca, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia."

Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 – Onlus, CONI, e società sportive

Art.27 bis d.P.R. n. 642/1972: "Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI." - Art.82, c.5, d.Lgs. n.117/2017: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 (enti del Terzo settore e cooperative sociali) sono esenti dall'imposta di bollo".

Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d'ufficio

Art.32, C.1, disp. att. C.p.p.: "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese."

Art.35, c.5, del d.P.R. n.223/1989 e artt.12 e 15 del Regolamento UE 2016/679 - Visura dei propri dati personali

Art.12, c.5, Regolamento U.E. 2016/679: "Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite."

Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie

Art.66, c.6, d.L. n.331/1993: "Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro: a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione

degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto; b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita; c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati ."

Art.82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarieta' iscritti agli appositi registri

Art.30, c.6, d.Lgs. n.286/1998: "1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa', salvo quanto previsto ai commi 4 e 6. ... 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo."